

Repertorio n. 1545/2017

CONVENZIONE QUADRO

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA e ATI "SOCIETA' COOPERATIVA DI

VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L. (mandataria),

COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN

COOPSERVICE S. COOP. P.A, ALARM SYSTEM S.R.L. e SICURITALIA

GROUP SERVICE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE SGS

S.C.P.A., (mandanti)", avente ad oggetto i servizi integrati

di vigilanza armata, portierato e altri servizi negli immobili

delle Amministrazioni presenti nella Regione Autonoma della

Sardegna- **Lotto n. 2**, CIG: 6580629AD5.

Importo complessivo dell'affidamento, pari ad euro

21.376.534,00

(ventunomilionitrecentosettantaseimilacinquecentotrentaquattro

virgola zero zero) iva esclusa.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tredici** del mese di

novembre in Cagliari presso gli uffici dell'Assessorato degli

Enti locali, finanze e urbanistica viale Trieste civico 186,

13 novembre 2017

Dinanzi a me **Dr. MASSIMILIANO DESOGUS** Ufficiale Rogante della

Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con

determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n.

REGISTRATO A
 CAGLIARI
 il 27/11/2017
 N° 1/139
 con € 1800,00

984,

sono comparsi i signori:

- LILLIU CINZIA, nata a Cagliari il 18 luglio 1971 domiciliata

per la carica in Cagliari, viale Trieste civico 186, la quale

interviene al presente atto non in proprio ma nella sua

qualità di Direttore del Servizio della Centrale regionale di

committenza, presso la Direzione generale enti locali e

finanze, ex art. 30 legge regionale 13 novembre 1998, n. 31

nominata con Decreto dell'Assessore degli affari generali,

personale e riforma della regione in data 9 agosto 2017, n.

23.755/40 che in copia conforme d'ufficio trovasi allegato ad

altro atto a mio rogito in data 8 novembre 2017, repertorio n.

1543/2017, in corso di adempimenti ed in rappresentanza della:

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, Assessorato degli enti

locali, finanze e urbanistica, con sede in Cagliari viale

Trento n. 69, codice fiscale 80002870923 **(di seguito, per**

brevità, nel corso del presente atto, anche "Regione" e

"Appaltante").

- CHISU LUIGI, nato a Nuoro il 13 novembre 1953, residente a

Nuoro via Gina Manconi snc, codice fiscale CHS LGU 53S13

F979E, domiciliato per la carica presso la sede della società

di cui infra, il quale interviene al presente atto in qualità

di Presidente del consiglio di amministrazione legale

rappresentante della Società:

- **"SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A.**

R.L.", con sede in Nuoro via Ichnusa n. 3, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Nuoro 00188640916, numero R.E.A. NU-34735, società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese tra la società **"SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A. R.L."** sopra generalizzata società **"COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A."**, con sede in Reggio Emilia via Rochdale n. 5, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 00310180351, numero R.E.A. RE-128740, società **"ALARM SYSTEM S.R.L."** società unipersonale, con sede in Cagliari via Galvani Luigi n. 58/60, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari 01100020922, numero R.E.A. CA-101876, capitale sociale euro 40.000,00 i.v., e la società **"SICURITALIA GROUP SERVICE -SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI- in breve SGS S.C.P.A."**, con sede in Como, via Belvedere n. 2/A, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il registro imprese della C.C.I.A.A. di Como 03003290131, numero R.E.A. CO-290616, capitale sociale euro 120.000,00 i.v., costituita con scrittura privata autenticata nelle firme dal Dr. Andrea Porqueddu, Notaio in Sorso, in data 31 maggio 2017 repertorio n. 20.449/16.058, debitamente registrata a Sassari il 7 giugno 2017 al n. 4594 che in copia conforme

all'originale in data 7 giugno 2017 si allega al presente atto

sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa

dispensa avutane dai comparenti (di seguito nel corso del

presente atto, per brevità, anche "Appaltatore").

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale

Rogante sono certo,

Premettono

a) che con determinazione del 4 febbraio 2016 n. 4513/190 il

Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza

ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta,

informatizzata, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro

valevoli per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma

della Sardegna, articolata in tre lotti:

- Lotto n. 1, Sardegna Sud, codice **CIG 658060248F**;

- Lotto n. 2, Sardegna Centro, codice **CIG 6580629AD5**;

- Lotto n. 3, Sardegna Nord, codice **CIG 658065504D**, per

l'affidamento dei "servizi integrati di vigilanza armata,

portierato e altri servizi", da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.

83 del D.lgs. n. 163/2006 e art. 18 comma 1, lett. c) della

L.R. 5/2007;

b) che il presente atto ha ad oggetto il **Lotto n. 2**;

c) che a seguito di gara esperita, presso la sede del Servizio

della Centrale regionale di committenza della Regione, è

risultata aggiudicataria di detto lotto l'Associazione

Temporanea di Imprese composta dalle società "SOCIETA'

COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L.

(mandataria), COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A, ALARM SYSTEM S.R.L.

e SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN

BREVE SGS S.C.P.A., (mandanti)" con il prezzo offerto di **euro**

21.376.534,00

(ventunomilionitrecentosettantaseimilacinquecentotrentaquattro

virgola zero zero) iva esclusa;

d) che con nota n. 10399 del 22 febbraio 2017, il Direttore

della Centrale regionale di committenza ha comunicato di aver

disposto con determinazione in data 14 febbraio 2017, n.

8641/255 l'affidamento dei servizi in oggetto alla suddetta

ATI per il predetto importo e che con verbale del 22 giugno

2017 è stata stabilita la piena efficacia dell'aggiudicazione,

documenti che si allegano sotto la lettera "B";

e) che l'Appaltatore si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle

condizioni previste nella presente convenzione, contratti

attuativi conclusi a seguito della ricezione di Ordinativi di

fornitura emessi dalle singole Amministrazioni;

f) che l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto

della presente convenzione, sussiste fino alla concorrenza

dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle

condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

g) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dalla

presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di

gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti,

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire

tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per

la Regione nei confronti dell'Appaltatore, contenendo la

predetta Convenzione le condizioni generali delle prestazioni

richieste dalle singole Amministrazioni che verranno concluse

con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura, i quali

nei limiti ivi previsti saranno per ciascuna fonte di

obbligazione;

i) che l'Appaltatore dichiara di aver preso atto e accettato

l'applicazione per il presente contratto, nel rispetto dei

principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria e

nazionale, delle disposizioni previste dalla contrattazione

collettiva in materia di riassorbimento del personale

dell'impresa uscente;

l) che si è provveduto alla verifica del possesso dei

requisiti di ordine generale e di ordine speciale in capo alla

società e che tale verifica ha avuto esito positivo;

m) che pertanto si rende necessario addivenire alla stipula

del presente atto;

n) che la presente Convenzione e i singoli ordinativi di

fornitura non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo

quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006;

n) che è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a

terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione

da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto

dall'art. 117 del Codice;

o) che la rappresentanza legale e la firma dell'ATI composta

dalle società "SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE

SOC. COOP. A R.L., COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A, ALARM SYSTEM S.R.L.

e SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN

BREVE SGS S.C.P.A.," per l'atto in oggetto spettano al

Presidente del consiglio di amministrazione della società

mandataria, signor Chisu Luigi, come da me Ufficiale rogante

verificato;

o) che la Regione ha consultato la Banca Dati Nazionale

Antimafia B.D.N.A. ai fini della richiesta di nulla osta ex

articolo 91 del D.Lgs 159/2011, che quanto le società SOCIETA'

COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L.,

(protocollo Ministero dell'Interno

PR_NUUTG_Ingresso_0014684_20170406), la B.D.N.A. ha comunicato

l'insussistenza di cause interdittive, che quanto la società

SGS S.C.P.A. (protocollo Ministero dell'Interno

PR_CO_LEUTG_Ingresso) la richiesta risulta ancora in

lavorazione come si evince dal documento informatico in

formato pdf estratto dal sito della medesima autorità che

quanto le società COOPSERVICE S. COOP. P.A e ALARM SYSTEM

S.R.L. risultano iscritte nella White List ex DL n. 90 in data

24 giugno 2014, convertito in legge 114/2014 (art. 29) della

Prefettura di Reggio Emilia e di Cagliari Ufficio Antimafia,

come si evince dai documenti informatici in formato pdf

estratti dai siti web della B.D.N.A. e delle medesime

prefetture e, essendo decorso il termine di cui all'articolo

92 del predetto D.Lgs, si procede alla stipulazione del

presente contratto sottoponendolo a condizione risolutiva nel

caso in cui intervenga informazione interdittiva antimafia a

carico dell'Appaltatore.

Detta documentazione in copia, si allega al presente atto

sotto la lettera "C";

m) che le suddette imprese mandataria e mandante hanno

dichiarato con le modalità e le prescrizioni di cui

all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e

successive modifiche ed integrazioni di voler subappaltare i

servizi in oggetto nei limiti del 30% (trenta per cento) e

tutto nei termini di legge;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale

del presente atto, le parti, come sopra costituite, mentre

confermano gli atti, i documenti e le operazioni richiamati

nella precedente narrativa che forma parte integrante della

presente Convenzione Quadro, convengono e stipulano quanto

segue:

VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione Quadro s'intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

- Convenzione Quadro: (in breve Convenzione) il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- Amministrazioni: le amministrazioni del territorio regionale presso le quali l'Appaltatore si impegna a fornire i servizi richiesti;

- Aggiudicatario: l'Impresa, l'Associazione temporanea di imprese o il Consorzio aggiudicatari della procedura di affidamento della Convenzione con cui sarà sottoscritta la Convenzione medesima;

- Appaltatore: aggiudicatario della Convenzione dal momento in cui gli viene assegnato ed esegue i relativi Ordinativi di

fornitura;

- Ordinativo di fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul portale nella sezione convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i servizi oggetto della Convenzione, impegnando l'Appaltatore all'esecuzione della prestazione richiesta;

- Punto ordinante: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di fornitura;

- Sito: lo spazio web sul portale internet all'indirizzo <http://www.sardegnaecat.it>, dedicato e gestito dalla Regione - Servizio della Centrale regionale di committenza-, contenente un'area riservata alle convenzioni stipulate.

- Importo massimo spendibile della Convenzione: l'importo di aggiudicazione di ciascun lotto di riferimento;

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi, oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata nell'ordine:

- dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni

riportati sul Sito di cui l'Appaltatore dichiara di avere

esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente

allegati, fanno parte del presente atto;

- dalle disposizioni di cui al Codice e al Regolamento, dal

Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato e comunque dalle norme

di settore in materia di appalti pubblici;

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto

nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato

nell'offerta economica e le allegate schede tecniche, prevarrà

quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto

comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio

della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle

contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o

abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere

cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in

vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi

migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a

promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere

o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle

che potessero essere emanate in corso della Convenzione Quadro.

Articolo 3 - Documenti contrattuali

1. La Convenzione viene affidata sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

2. Fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione anche qualora non siano qui allegati:

- il **Disciplinare di Gara**;

- il **Capitolato Tecnico**;

- l'**Offerta Economica**, (di seguito, per brevità, **Offerta**) che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- l'**Offerta Tecnica**;

- lo **Schema di Convenzione**;

3. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo:

- la **Convenzione Quadro**;

- il **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze in breve D.U.V.R.I.** di cui all'articolo 26 commi 3 e 3 bis del decreto legislativo 81/2008, che si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- il **Patto di integrità**;

Articolo 4 - Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e

contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed

esecuzione del contratto per l'affidamento del **Lotto n. 2**

"servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri

servizi negli immobili delle Amministrazioni presenti nella

Regione Autonoma della Sardegna", come meglio precisato nel

Capitolato tecnico.

2. Con la Convenzione, l'Appaltatore si obbliga

irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni alla

fornitura dei servizi oggetto del presente atto, con le

caratteristiche tecniche e di conformità, nonché a prestare

tutti i servizi connessi, secondo le modalità indicate nel

capitolato tecnico, e nell'Offerta tecnica, nella misura

richiesta dalle stesse Amministrazioni contraenti mediante gli

Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'Importo

massimo spendibile, pari a **euro 21.376.534,00**

(ventunomilionitrecentosettantaseimilacinquecentotrentaquattro

virgola zero zero) iva esclusa. L'Aggiudicatario, altresì, ha

indicato nella propria offerta economica l'incidenza degli

oneri da rischio specifico, pari a **euro 192.388,81**

(centonovantaduemilatrecentoottantotto virgola ottantuno);

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura le

Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per

l'affidamento dei servizi oggetto di gara, della durata di 36

(trentasei) mesi.

4. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di

fornitura secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del Regolamento.

5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, la Regione potrà richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente atto, una variazione nei termini posti dagli artt. 310 e 311 del Regolamento.

Articolo 5 -Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sistema del Punto ordinante.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti ordinanti ed inviati all'Appaltatore che dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo "Modalità e tempi di conclusione dei contratti".

3. È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la

Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la presente Convenzione, le forniture di servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 -Modalità e tempi di conclusione dei contratti

1. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Amministrazioni.

2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. L'Appaltatore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di fornitura. L'Appaltatore è tenuto, entro **2 (due) giorni lavorativi**, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

4. L'attivazione dei servizi è disciplinata al paragrafo 1 del Capitolato tecnico;

5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei

servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 -Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di **18 (diciotto) mesi** a decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta dalla Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il

periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla
Convenzione, per emettere ordinativi di fornitura.

5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di fornitura avranno una durata massima corrispondente a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.

6. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Appaltatore.

Articolo 8 -Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.

3. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, dalla Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere

indenne la Regione e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui l'Appaltatore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria

attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con l'Appaltatore, deve essere debitamente firmato per accettazione dall'Appaltatore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di fornitura.

8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

9. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Regione,

per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che

abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla

Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.

12. Resta espressamente inteso che la Regione non può in

nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle

altre Amministrazioni.

12. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere

considerata responsabile unicamente e limitatamente per le

obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da

ciascuna emessi.

Articolo 9 -Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle

altre parti della Convenzione, a:

- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle

condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato

tecnico e nel Piano dettagliato degli interventi;

- garantire la continuità dei servizi presi in carico

coordinandosi, tramite il Supervisore, con eventuali

Appaltatori a cui è subentrato;

- manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le

Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva

competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in

relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi

oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di

privativa vantati da terzi;

- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di

regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;

- erogare i servizi previsti nei Piani dettagliati degli

interventi in conformità a quanto stabilito nella

documentazione di gara con particolare riferimento al

Capitolato tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il

personale necessario per la loro realizzazione;

- attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore degli

immobili/e per non arrecare disturbo o intralcio al regolare

funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di

fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il

Supervisore;

- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità

atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti,

dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad

evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o

privati;

- utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale

abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di

preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si

impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al

proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività

da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da

adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

ambientale;

- dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello

approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di

protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le

attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale

Operativa;

- garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale

Operativa di cui dispone;

- osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e

Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a

verificare che anche il personale rispetti integralmente le

disposizioni di cui sopra;

- comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il

nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di

vigilanza armata e di portierato contestualmente all'invio del

Piano Dettagliato degli Interventi;

- controllare che il personale addetto mantenga un contegno

decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile

alla collaborazione. Allo stesso tempo l'Appaltatore assicura

che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare

apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione

(telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassette o armadi, di

maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per

motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti.

L'Appaltatore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il

segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti

l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;

- essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il

diritto di richiedere all'Appaltatore l'allontanamento di quel

personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non

ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo

svolgimento delle attività;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie,

comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire

elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla

sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla

Regione di monitorare la conformità della prestazione dei

servizi alle norme previste nella Convenzione e negli

Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di

qualità predisposti;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della

propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione

della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando

analiticamente le variazioni intervenute;

- su richiesta scritta della Regione o delle singole

Amministrazioni, l'Appaltatore dovrà presentare il libro

matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione

di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli

obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente;

- la medesima comunicherà, all'Appaltatore e se necessario

all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sul valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% (venti per cento) sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

2. L'Appaltatore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale regionale di committenza in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo "Servizi connessi".

Articolo 10 -Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 11 -Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga

a prestare i servizi indicati in ciascun Piano dettagliato

degli interventi sottoscritto dall'Amministrazione.

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Piano dettagliato degli interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra l'Appaltatore e la singola Amministrazione contraente.

4. L'Appaltatore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi, etc. indicate nel Piano dettagliato degli interventi pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, l'Appaltatore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Amministrazione contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone relativo all'immobile oggetto della contestazione stessa. L'Amministrazione, pertanto, può affidare il servizio oggetto dell'inadempimento ad altro operatore scelto sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo.

Articolo 12 -Clausola sociale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 69 del Codice, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si

applicano le disposizioni previste dalla contrattazione

collettiva in materia di riassorbimento del personale. In

particolare l'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti

disposizioni:

Per le GPG impiegate nell'appalto: si applicano le

disposizioni contenute nel CCNL per dipendenti da Istituti e

Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari;

Per i prestatori diversi dalle GPG impiegati nel servizio: le

parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto

previste nei relativi Contratti Collettivi.

L'Appaltatore, quindi, si impegna ad assumere gli stessi

addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore

uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti

dall'espletamento del presente appalto, del contesto sociale e

di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro

numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore

subentrante.

Articolo 13 - Servizi connessi

1. Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione,

l'Appaltatore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui

costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per

l'erogazione dei servizi. Tali servizi sono:

- Servizio di reportistica: l'Appaltatore si impegna a

predisporre e trasmettere, via Web o via e mail, alla Regione

-Centrale regionale di committenza- un flusso informativo, su

base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta)

giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento,

contenente al minimo le seguenti informazioni:

a) copia del Piano dettagliato degli interventi sottoscritto

con la Amministrazioni contraenti;

b) nome dell'Amministrazione contraente;

c) numero dell'Ordinativo di fornitura generato dal sistema;

d) importo fatturato per singolo servizio;

e) ogni altra informazione ritenuta di interesse.

- Call Center: l'Aggiudicatario si impegna, alla stipula della

Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono,

un numero di fax e un indirizzo e-mail e una casella di posta

certificata, attivi per tutto l'anno dal lunedì al venerdì,

dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:

a) giorni festivi;

b) giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;

c) seconda e terza settimana di agosto.

2. Le Amministrazioni potranno rivolgersi all'Appaltatore per

ottenere:

- risposte ad eventuali richieste di informazioni sul

servizio;

- risposte in merito all'attivazione del servizio e

all'emissione dell'Ordinativo di fornitura;

-inoltrare reclami.

Articolo 14 -Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni unitari netti riferiti a ciascun servizio di cui all'offerta economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. La Regione non può in nessun caso essere ritenuta

responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni.

Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta dell'Appaltatore, la Regione potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.

Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito della Regione - <https://www.sardegnaecat.it> - entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.

2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Regione -Centrale regionale di committenza- ed l'Appaltatore, nei termini di cui all'art. 7 del Codice; si procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 dello stesso Codice.

3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

Articolo 16 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione

secondo le modalità e nel rispetto dei tempi di seguito

precisati.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente

articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente in

favore dell'Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da

quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla

normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla

presente Convenzione.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore deve indicare il

riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo

di fornitura incluso il CIG, e alle prestazioni cui si

riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita

all'Amministrazione in forma elettronica ai sensi del D.M. 55

del 3 aprile 2013.

4. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,5 % (zero

virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto di cui

all'art. 4 comma 3 del Regolamento, riporterà solamente

l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun

arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata

dall'Amministrazione solo al termine del contratto e previa

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque

per cento) deve essere calcolata e applicata sull'importo

imponibile nei casi di fatturazione di servizi.

5. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare

con l'Appaltatore ulteriori indicazioni da inserire in fattura

per agevolare le attività di verifica e controllo.

6. L'Appaltatore si obbliga a presentare un rendiconto mensile

di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento.

Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore

dell'esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della

relativa fattura, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento

dello stesso. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo

ritenesse necessario, può richiedere all'Appaltatore

l'integrazione della documentazione. L'Appaltatore sarà tenuto

a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione che

deve approvare il rendiconto entro 5 (cinque) giorni dal

ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura

potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e

determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi

compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi

dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere i servizi e, comunque,

una delle attività previste nella presente Convenzione, nei

singoli Ordinativi di fornitura. Qualora l'Appaltatore si

rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di

fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi

tramite PEC dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Regione.

9. Tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto saranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati intrattenuti dall'Appaltatore quanto alla società:

- SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L., presso:

Banca Unicredit S.p.A., codice IBAN IT 05 F 02008 17302 000104749814 con la precisazione che le persone delegate ad operare sul conto sono i signori Chisu Luigi, nato a Nuoro il 13 novembre 1953, codice fiscale CHS LGU 53S13 F979E; Tolu Battista, nato a Fonni il 25 novembre 1955, codice fiscale TLO BTS 55S25 D665V.

- COOPSERVICE S. COOP. P.A presso:

Unipol Banca S.p.A, codice IBAN IT 19 X 03127 12803 000000001014, con la precisazione che le persone delegate ad operare sul conto sono i signori Olivi Roberto nato a Reggio Emilia il 24 marzo 1961 codice fiscale LVO RRT 61C24 H223D; Anceschi Emil nato a Scandiano il 18 maggio 1975 codice fiscale NCS MLE 75E18 I496Q; Grassi Andrea, nato a Reggio Emilia, il 10 marzo 1961 codice fiscale GRS NDR 61C10 H223V; Cattini Andrea Reggio Emilia il 29 agosto 1970 codice fiscale CTT NDR 70M29 H223Y.

Monte dei Paschi di Siena S.p.A., codice IBAN IT 65 F 01030 12802 000000699620;

	Intesa SanPaolo S.p.A., codice IBAN IT 68 B 03069 12808	
	000000002830;	
	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., codice IBAN IT 22 I 01005	
	12800 000000220346;	
	Cassa risparmio Genova S.p.A., codice IBAN IT 07 F 06175 12803	
	000000197420;	
	Cassa risparmio Bologna S.p.A., codice IBAN IT 52 G 06385	
	12801 100000002557;	
	Credito Emiliano S.p.A., codice IBAN IT 60 I 03032 12800	
	010000024053;	
	Cassa risparmio Parma Piacenza S.p.A., codice IBAN IT 55 J	
	06230 12800 000002764628;	
	Banca popolare di Milano S.p.A., codice IBAN IT 09 E 05584	
	12800 000000001476;	
	Banco BPM S.p.A, codice IBAN IT 04 D 05034 12800 000000001054;	
	Banca popolare Emilia Romagna S.p.A., codice IBAN IT 47 C	
	05387 12800 000000000471;	
	Unicredit Banca S.p.A., codice IBAN IT 80 P 02008 12926	
	000005037129;	
	Unipol Banca S.p.A., codice IBAN IT 19 X 03127 12803	
	000000001014;	
	Banco Posta S.p.A., codice IBAN IT 75 P 07601 12800	
	000010675429;	
	Banco di Sardegna S.p.A., codice IBAN IT 54 E 01015 17200	
	000000015010;	

	Emil Banca - Credito Cooperativo, codice IBAN IT 54 D 07072	
	12803 071250108948;	
	Unione di Banche Italiane S.p.A., codice IBAN IT 97 M 03111	
	12800 000000001128;	
	Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., codice IBAN IT 96 R	
	06155 12800 000000001749;	
	Nuova banca delle Marche S.p.A., IT 04 V 06055 12800	
	000000001188;	
	con la precisazione che le persone delegate ad operare sui	
	conti oltre ai predetti signori Olivi Roberto, Anceschi Emil,	
	Grassi Andrea e Cattini Andrea sono i signori D'angelo	
	Giuseppe, nato a Palermo il 9 maggio 1954 codice fiscale DNG	
	GPP 54E09 G273B; Compagnone Marika, nata a Modena il 14 luglio	
	1975, codice fiscale CMP MMR 75L54 F257J; Sgarzi Davide, nato	
	a Bologna il 28 maggio 1968, codice fiscale SGR DVD 68E28	
	A944Z; Satta Gavino, nato a Uri il 26 luglio 1961, codice	
	fiscale STT GVN 61L26 L503M; Tondolo Marzia, nata a Udine il	
	25 aprile 1963, codice fiscale TND MRZ 63D65 L483C; Pettinari	
	Carlo, nato a Macerata il 24 agosto 1966, codice fiscale PTT	
	CRL 66M24 E783N; Forlivesi Andrea, nato a Alfonsine il 30	
	aprile 1969, codice fiscale FRL NDR 69D30 A191L; Accardi	
	Giuseppe, nato a Palermo l'8 luglio 1972, codice fiscale CCR	
	GPP 72L08 B556L.	
	- ALARM SYSTEM S.R.L., presso:	
	Banco di Sardegna S.p.A., codice IBAN IT 18 S 01015 04811	

000000018323;

Banca Unicredit S.p.A., codice IBAN IT 13 J 02008 04809

000110079884, con la precisazione che le persone delegate ad

operare sui conti sono i signori Cossu Vincenzo, nato a Quartu

Sant'Elena il 29 gennaio 1966, codice fiscale CSS VCN 66A29

H118Q; Zedda Efisio, nato a Sassari il 26 settembre 1952,

codice fiscale ZDD FSE 52P26 I452M.

- SGS S.C.P.A., presso Banca Intesa SanPaolo S.p.A., codice

IBAN IT77 Q 03069 10910 100000006105, con la precisazione che

le persone delegate ad operare sui conti sono i signori

Minazzato Lorenzo, nato a Camposampiero il 7 settembre 1968,

codice fiscale MNZ LNZ 68P07 B563Y; Caimi Silvano nato a Como

il 18 maggio 1972, codice fiscale CMA SVN 72E18 C933K.

Le eventuali comunicazioni di modifica dei predetti conto

corrente, dovranno essere effettuate mediante posta

elettronica certificata da inoltrarsi alla Regione indirizzo

PEC centraledicomittenza@pec.regione.sardegna.it;

Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione

o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera

la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale

inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti.

L'Appaltatore dichiara espressamente di assumere gli obblighi

di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 di

tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente

Convenzione.

Ai sensi della norma sopracitata la presente Convenzione e gli

Ordinativi di fornitura saranno risolti di diritto

nell'ipotesi di violazione degli obblighi previsti dalla

stessa norma.

L'Appaltatore prende altresì atto che, ai sensi del più volte

citato articolo 3 della legge 136/2010, è tenuto al rispetto

della predetta normativa nei suoi rapporti con subappaltatori

e con subcontraenti, i quali, a pena di nullità del relativo

contratto, dovranno assumere gli obblighi di tracciabilità

previsti dalla legge succitata.

L'Appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata

comunicazione alla Amministrazione contraente e alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia

ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale

comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla

Regione -Centrale regionale di committenza-.

Prende, infine, atto che la Regione ha diritto di verificare

il rispetto di tale normativa nei contratti di subappalto ed

in qualsiasi sub contratto avente origine dal presente atto.

Articolo 17 - Trasparenza

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di

terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni predette, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. La Regione e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando

tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli

inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore

nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione

e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione

contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito,

regolarmente contestate, la Regione e le Amministrazioni

contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al

presente articolo.

3. In applicazione del comma 3 dell'art. 145 e dell'art. 298

del Regolamento le penali applicate saranno stabilite in

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille (zero virgola

tre per mille) e l'1 per mille (uno per mille), come di

seguito riportato, comunque complessivamente non superiore al

10% (dieci per cento), da determinare in relazione all'entità

delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

4. Le penalità minime che la Regione e le Amministrazioni

contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

a) quanto alle Amministrazioni contraenti:

- per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza

armata una penale pari all'1% (un per mille) dell'importo

dell'Ordinativo di fornitura.

- per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato una

penale pari all'1% per mille (un per mille) dell'importo

dell'Ordinativo di fornitura.

- per ogni inadempienza relativa al servizio di trasporto

valori una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille)

dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;

- per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile

all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso

fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato

tecnico per il servizio di manutenzione ordinaria agli

impianti di sicurezza, una penale pari allo 0,3% (zero tre per

mille) dell'importo dell'Ordinativo di fornitura.

- per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione

contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto

ai termini stabiliti per l'intervento del personale tecnico in

caso di richiesta di manutenzione straordinaria una penale

pari a 20,00 (venti) euro fino al valore massimo dello 0,5%

(zero virgola cinque per mille) dell'importo dell'Ordinativo

di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno

all'Appaltatore la suddetta penale sino al momento in cui sarà

effettuato l'intervento.

b) quanto alla Regione:

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto

per l'effettuazione del sopralluogo e per la consegna del

Piano dettagliato degli interventi, la Regione su

comunicazione delle singole Amministrazioni, applicherà una

penale pari a 1% (un per mille) dell'importo dell'Ordinativo

di fornitura.

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine

stabilito per la consegna della reportistica una penale pari

allo 0,5% (zero virgola cinque per mille) dell'importo

dell'Ordinativo di fornitura.

- in caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore,

segnalati dalle Amministrazioni contraenti dallo 0,3% (zero

virgola tre per mille) all'1% (un per mille) del valore della

Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla

risoluzione della Convenzione.

5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui

l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche

solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella

presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi

le Amministrazioni contraenti, ovvero la Regione, applicano

all'impresa le penali di cui ai precedenti commi sino al

momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto

salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione contraente

potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza

della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del

proprio Ordinativo di fornitura; mentre la Regione potrà

applicare penali sino a concorrenza della misura massima del

10% (dieci per cento) del valore complessivo della

Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole

Amministrazioni contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto all'Appaltatore; l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.

Articolo 19 -Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati e con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria della Compagnia di assicurazione "**Elba Assicurazioni S.p.A.**", n. 1138549 codice controllo 38 rilasciata in data 31 ottobre 2017, per l'importo di euro **2.137.653,40** (duemilionicentotrentasettemilaseicentocinquantatre virgola quaranta), con autentica del Dr. Ernesto Falzone, notaio in Genova, in data 31 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 103 del Codice, polizza che, in originale, si allega sotto la lettera "**F**".

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinatori di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/Regione, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento). A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Regione -Centrale regionale di committenza- i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma

semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione -Centrale regionale di committenza-.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o Regione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore ha presentato la polizza di assicurazione numero 1915576 della Società "LLOYDS", emessa in data 28 giugno 2017, con un massimale per la responsabilità civile di euro 7.000.000,00 (sette milioni virgola zero zero), per ogni sinistro;

Detta polizza, che in copia, si allega sotto la lettera "G" è stata stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata

a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Proprietà dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti acquistati a partire dalla data di consegna di cui al Capitolato tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico dell'Appaltatore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 22 -Riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto la documentazione originaria o predisposta in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione nonché le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Appaltatore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nel caso di mancato adempimento

delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Regione, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli art 135 e seguenti del Codice l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di

	contestazione ufficiale;	
	- violazione delle norme in materia di cessione del contratto	
	e dei crediti;	
	- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa	
	entro il termine di cui all'articolo "Garanzia fideiussoria a	
	titolo di cauzione definitiva";	
	- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di	
	ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo	
	"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di	
	autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le	
	Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali	
	e diritti d'autore";	
	- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita	
	dall'articolo "Penali";	
	- nei casi previsti dall'articolo "Fatturazione, pagamenti e	
	tracciabilità dei flussi finanziari";	
	- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";	
	- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";	
	- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";	
	- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente	
	risultino positivi;	
	- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità	
	contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte	
	consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del	

Regolamento;

- in caso di revoca della licenza per l'esercizio dei servizi di vigilanza armata.

4. La Regione, può risolvere di diritto ai sensi dell'art.

1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi

all'Appaltatore tramite PEC, senza necessità di assegnare

alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti

casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della

procedura di gara di cui alle premesse;

- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente

risultino positivi;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

entro il termine di cui all'articolo "Garanzia fideiussoria a

titolo di cauzione definitiva";

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della

Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità

civile e polizza assicurativa";

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di

autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le

Amministrazioni, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali

e diritti d'autore";

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita

dall'articolo "Penali";

- nei casi previsti dall'articolo "Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari";

- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";

- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

- in caso di revoca della licenza per l'esercizio dei servizi di vigilanza armata.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore delle Amministrazioni.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata

una penale di equivalente importo, che sarà comunicata

all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il

diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della

Regione al risarcimento dell'ulteriore danno.

8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra

possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di

fornitura. In tal caso la Regione e/o le Amministrazioni per

le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la

Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

9. La Regione potrà procedere alla risoluzione della

Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole

Amministrazioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6,

comma 8 del Regolamento, abbiano provveduto a risolvere il

singolo Ordinativo ai sensi del comma 3 del predetto articolo

ove il documento unico di regolarità contributiva

dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive. A

tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare,

inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute

risoluzioni alla Regione -Centrale regionale di committenza-.

In tal caso, la Centrale regionale di committenza, fermi

restando i casi di cui all'art. 140, del Codice, potrà

interpellare operatori economici che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa

graduatoria al fine di stipulare una nuova Convenzione.

Articolo 24 - Recesso

1. Le Amministrazioni contraenti e/o la Regione per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il

Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

2. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

3. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

5. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Articolo 25 - Subappalto

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata

della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i

requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo

svolgimento delle attività agli stessi affidate.

3. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L'Appaltatore si

impegna a depositare presso la Regione -Centrale regionale di

committenza-, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio

dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la

copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista

dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la

dichiarazione attestante il possesso da parte del

subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente

normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso

affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere

inviata anche all'Amministrazione contraente. In caso di

mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel

termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati

documenti nel termine previsto, la Regione procederà a

richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta

documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale,

decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà

autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il

termine per la definizione del procedimento di autorizzazione

del subappalto.

5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione della

Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore

alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art 118, comma 4, del Codice, l'Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice, a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione, ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del Codice.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesima Amministrazioni contraenti.

3. Le Amministrazioni contraenti e la Regione si impegnano ad

informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del servizio

Il referente del servizio per conto dell'Appaltatore compete al signor Tolu Pietro, nato a Nuoro il 17 novembre 1975, residente a Nuoro via Salvador Allende n. 34, codice fiscale TLO PTR 75S17 F979G, numero telefonico 3483583763, indirizzo e-mail commerciale@vigilanzalanuorese.it, il quale ha la responsabilità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore nei confronti delle Regione nonché di ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. L'Appaltatore si impegna ad informare periodicamente e

tempestivamente le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.

2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

Articolo 29 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione -Centrale regionale di committenza-, da parte dell'Appaltatore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003.

5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di

dati personali di cui la Regione risulta titolare, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere alla Regione -Centrale regionale di committenza-, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- nel consentire alla Regione -Centrale regionale di committenza-, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 30 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli art. 312 del Regolamento, l'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni e alla Regione -Centrale regionale di committenza-, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per

inadempimento del medesimo, si procede ex art. 140 del Codice.

Articolo 32 - Elezione di domicilio e foro competente

A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale come in comparsa.

Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie nascenti dalla presente Convenzione tra l'Appaltatore e la Regione, è quello di Cagliari.

Foro esclusivo competente a conoscere delle controversie nascenti dai contratti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni, sarà determinato in base alla normativa vigente.

Articolo 33 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, propedeutiche, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese notarili, riproduzioni di atti ed elaborati grafici ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali, si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto dovrà essere registrato con l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 34-Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato

il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,

comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver

luogo e non può essere provata che mediante atto scritto;

inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di

fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi

atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di

adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di

fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni

contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di

far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i

termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza

esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli

Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in

caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione

prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo

diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata

per iscritto.

L'Appaltatore come sopra rappresentato, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi

e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile,

dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni

di seguito elencate:

- Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile);

- Articolo 4 (Oggetto e ammontare della Convenzione Quadro),

- Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione);

- Articolo 6 (Modalità e tempi di conclusione dei contratti);

- Articolo 7 (Durata);

- Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di
responsabilità);

- Articolo 9 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore);

- Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);

- Articolo 11 (Modalità di conclusione e termini di esecuzione
del servizio);

- Articolo 12 (Clausola sociale);

- Articolo 14 (Corrispettivi);

- Articolo 16 (Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei
flussi finanziari);

- Articolo 18 (Penali);

- Articolo 19 (Garanzia fidiussoria a titolo di cauzione

definitiva);

- Articolo 20 (Danni, responsabilità civile e polizza

assicurativa);

- Articolo 22 (Riservatezza);

- Articolo 23 (Risoluzione);

- Articolo 24 (Recesso);

- Articolo 25 (Subappalto);

- Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore);

- Articolo 27 (Responsabile dei servizi);

- Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico);

- Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento);

- Articolo 32 (Elezione di domicilio e foro competente);

- Articolo 33 (Spese di contratto e trattamento fiscale);

- Articolo 35 (Clausola finale).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando

di averne avuto piena e preventiva conoscenza.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da

me redatto su supporto informatico non modificabile, composto

di settanta pagine su trentacinque mezzi fogli.

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo

personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a

mia interpellanza lo dichiarano conforme a loro volontà e lo

approvano e sottoscrivono in presenza di me Ufficiale Rogante,

ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io

Ufficiale Rogante, per averla verificata, la validità dei

relativi certificati di firma, e nello specifico quanto alla Dr.ssa Cinzia Lilliu, mediante chiave pubblica contenuta nel certificato numero 294a57656c107c36bf4f537902dd07c8, rilasciato da ArubaPEC S.p.A., non revocato, e quanto al signor Chisu Luigi mediante chiave pubblica contenuta nel certificato numero 1e34cf4302a776d3cb1b45d5748d712a rilasciato da ArubaPEC S.p.A. non revocato, atto da me Ufficiale Rogante sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore diciassette e trenta minuti.